

REGIONE  
TOSCANA



## AUTORITA' PORTUALE REGIONALE

Porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo, Giglio porto

### DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

**n. 8 del 04 settembre 2013**

Oggetto: ***“Regolamento per la disciplina dell’ accosto e dello stazionamento delle unita’ ai lavori presso le banchine pubbliche del porto di Viareggio”***

#### Il Segretario Generale

VISTO:

- la legge regionale n. 23/2012 *Istituzione dell’Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla L.R. n. 88/1998 e L.R. n. 1/200;*
- il DPGR n. 45 del 19 marzo 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario dell’Autorità Portuale Regionale;
- il DPGR n. 62 del 09 Aprile 2013 con il quale sono stati nominati i Comitati Portuali dei porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Giglio porto;
- la DCR n. 53 del 28 maggio 2013 con la quale il Consiglio Regionale ha nominato il collegio dei revisori dei conti;
- l’art. 150 terdecies della L.R. n. 66/2011 che stabilisce che le funzioni in materia di gestione delle aree del demanio marittimo dei porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Giglio porto permangono ai Comuni fino alla data di costituzione di tutti gli organi dell’Autorità Portuale Regionale.

Considerato pertanto che ad oggi le competenze e le risorse sono attribuite in materia di gestione delle aree del demanio marittimo dei porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Giglio porto all’Autorità Portuale Regionale preso atto della costituzione di tutti gli organi individuati all’art. 4 comma 1 della L.R. 23/2012 di istituzione dell’Autorità Portuale Regionale;

Valutata la necessità di soddisfare le ripetute richieste degli operatori portuali circa l’individuazione di banchine pubbliche per barche ai lavori medio/grandi, nonché le modalità di accosto e stazionamento a dette banchine;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione di un regolamento che disciplini le modalità autorizzative dell’accosto e dello stazionamento delle unità ai lavori presso le banchine pubbliche del porto di Viareggio”.

Visto l’allegato A del presente atto che costituisce il **regolamento per la disciplina dell’accosto e dello stazionamento delle unità ai lavori presso le banchine pubbliche del porto di Viareggio** da parte dell’Autorità Portuale Regionale;

Attestata la regolarità sotto l’aspetto tecnico – amministrativo;

## DECRETA

1. di approvare il **“Regolamento per la disciplina dell’accosto e dello stazionamento delle unità ai lavori presso le banchine pubbliche del porto di Viareggio”** (all. A);
2. di pubblicare, fino alla costituzione del sito web dell’Autorità Portuale Regionale, il presente atto comprensivo del regolamento di cui all’allegato A, sul sito web della Regione Toscana;
3. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei revisori dei conti.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18 comma 2 lett. a) della L.R. 23/2007 è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Fabrizio Morelli

## PROCEDURA DI CONTROLLO E DI ESECUTIVITA'

Decreto immediatamente eseguibile.

Decreto inviato al Collegio dei revisori con nota prot. n° 652 del 04.09.2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
Ing. Fabrizio Morelli

All. "A"

## **“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ACCOSTO E DELLO STAZIONAMENTO DELLE UNITA’ AI LAVORI PRESSO LE BANCHE PUBBLICHE DEL PORTO DI VIAREGGIO”**

### **Articolo 1**

#### **DEFINIZIONI AI FINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Per “**Banchine pubbliche ai lavori**” si intendono le banchine comprese nell’ambito portuale di Viareggio il cui suolo e prospiciente specchio acqueo non risultino assentiti in concessione, appositamente destinate e di seguito meglio individuate, presso le quali è consentito l’accosto e lo stazionamento di unità navali a bordo delle quali verranno svolte lavorazioni.

Per “**Lavorazioni a bordo**” si intendono le attività di manutenzione, riparazione, trasformazione e allestimento di unità navali in armamento o in disarmo, ormeggiate o ancorate nell’ambito portuale.

Per “**Unità navale**” s’intende qualsiasi costruzione galleggiante (natante, imbarcazione o nave) adibita ad uso diportistico o ricreativo (a vela o a motore), anche a fini commerciali, al trasporto di merci o passeggeri o qualsiasi altra finalità di natura commerciale, esclusa la pesca.

Per “**Lunghezza (della nave)**”: la lunghezza tra le perpendicolari, così come definita dal “regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare” di cui al D.P.R. n. 435/91 all’art. 1 comma 1 numero 17);

Per “**Accosto**” si intende l’individuazione, ai soli fini di sicurezza della navigazione e portuale, del tratto di banchina e del prospiciente specchio acqueo idonei all’esecuzione in sicurezza delle manovre evolutive e di ormeggio di una unità navale.

Per “**Ormeggio ai lavori**” s’intende il tratto di banchina ed il prospiciente specchio acqueo presso i quali l’unità navale è autorizzata a stazionare per il periodo necessario all’esecuzione delle tipologie di lavorazioni precedentemente elencate.

### **Articolo 2**

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina le banchine pubbliche non assentite in concessione e destinate per unità ai lavori.

In presenza di comprovate cause di forza maggiore e/o particolari esigenze nonché in caso di disponibilità di punti d’accosto, è fatta salva la facoltà di consentire l’accosto e lo stazionamento per finalità diverse.

Fermo resta che in assenza di cause di forza maggiore l’utilizzo per finalità diverse è da intendersi in subordine all’uso per unità ai lavori e può quindi essere revocato in qualsiasi momento.

Il presente regolamento è applicato all’interno degli specchi acqueei seguenti:

| <b>Zona portuale</b>                         | <b>Banchina - Tratto individuato</b>                                                                                                          | <b>Destinazione</b>                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>DARSENA</u></b><br><b><u>LUCCA</u></b> | Specchio acqueo antistante “ <b>via Coppino</b> ” per metri 50, di cui metri 25 a partire dallo spigolo di Levante e metri 25 a partire dallo | Lavori per n°2 unità navali di lunghezza massima di metri 20 con ormeggio affiancato. |

|                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | spigolo di Ponente.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b><u>DARSENA</u></b><br><b><u>ITALIA</u></b>                         | Banchina Eugenio Biancalana detto <b>“Il Bori”</b> per l'intero tratto di metri 100.                                                                           | Lavori per unità navali di lunghezza massima di 37 metri con ormeggio di punta; le unità con lunghezza massima superiore a 37 metri hanno l'obbligo di affiancarsi.<br>Negli ultimi 20 metri verso lo spigolo di levante al confine con la banchina “La Ceina” lato Sud, lavori per unità navali di lunghezza massima di 15 metri.                                                                                               |
|                                                                       | Banchina <b>“Valente Pasquinucci”</b> per metri 80 a partire dallo spigolo di Ponente fino al confine con l'area in concessione presso la banchina “La Ceina”. | Per i primi 20 metri dallo spigolo di Ponente, lavori per unità navali di lunghezza massima di 10 metri con ormeggio di punta.<br>Nella parte centrale di 45 metri, lavori per unità navali di lunghezza massima 40 metri con ormeggio di punta.<br>Per i rimanenti 15 metri al confine con l'area in concessione presso la banchina “La Ceina”, lavori per unità navali di lunghezza massima di 15 metri con ormeggio di punta. |
| <b><u>DARSENA</u></b><br><b><u>VIAREGGIO</u></b>                      | Banchina Lorenzo Benetti detto <b>“Lenci”</b> per metri 65 nella sua parte centrale.                                                                           | Lavori per unità di lunghezza fino a circa mt. 70 con ormeggio di punta (in dettaglio, unità da circa 70 metri ed una unità da mt. 30 verso la banchina “Natino”).                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b><u>AVAMPORTO</u></b><br><b><u>TESTATA</u></b><br><b><u>SUD</u></b> | Testata della banchina <b>“Tistino”</b> .                                                                                                                      | Lavori per n° 2 imbarcazioni di lunghezza massima da individuare a cura dell'Autorità Marittima in base alle caratteristiche dell'unità interessata.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

E' fatta salva la facoltà dell'Autorità Marittima di valutare l'eventuale concessione di nulla osta per unità con dimensionamento diverso anche in ragione dei sistemi di ormeggio all'uopo predisposti da parte dell'Autorità Portuale competente.

### **Articolo 3**

#### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI STAZIONAMENTO**

- Le richieste di autorizzazione all'accosto/stazionamento per lavori presso le banchine sopra citate dovranno essere presentate, alla sede dell'Autorità portuale Regionale - Via Lungo Canale Est 11 in Viareggio (e.mail: [autoritàportualeregionale@postacert.toscana.it](mailto:autoritàportualeregionale@postacert.toscana.it))- mediante domanda in bollo con allegata (pena irricevibilità) la ricevuta di pagamento di diritti d'istruttoria, per i quali si rimanda alla delibera del Comitato portuale n° 22 del 1 agosto 2013 citata in premessa.
- Tali richieste dovranno essere inviate per conoscenza alla Capitaneria di porto di Viareggio con sede in via Oberdan, 2 - Viareggio, anche con modalità telematiche (e-mail: [cpviareggio@mit.gov.it](mailto:cpviareggio@mit.gov.it)) per le valutazioni di competenza.
- I diritti d'istruttoria sono dovuti all'Autorità Portuale regionale sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto sia nel caso di rigetto della domanda.
- Le richieste di autorizzazione dovranno obbligatoriamente contenere:
  - ❖ caratteristiche dimensionali complete dell'unità navale;
  - ❖ inizio e durata dei lavori da eseguire;
  - ❖ elencazione dei lavori da eseguire;
  - ❖ nominativo e dati dell'impresa incaricata dei lavori e recapiti di un responsabile;
  - ❖ nominativo e recapito (anche telefonico) del Comandante dell'unità.

#### **Articolo 4**

##### **RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AI FINI DELLO STAZIONAMENTO**

Il procedimento di autorizzazione/diniego allo stazionamento per imbarcazioni ai lavori si concluderà a cura dell'Autorità Portuale regionale **entro 30 gg.** dalla richiesta, previa acquisizione del nulla – osta preventivo (ai soli fini della sicurezza dell'accosto in relazione alle caratteristiche dimensionali e strutturali dell'unità) della Capitaneria di porto di Viareggio.

#### **Articolo 5**

##### **COMUNICAZIONE DI AVVENUTO ACCOSTO AI FINI DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E PORTUALE**

L'ottenimento dell'autorizzazione ai lavori ai fini dello stazionamento, non esime il Comandante dell'unità (direttamente o tramite l'agenzia raccomandataria), al momento dell'arrivo nelle acque portuali, dall'espletare le ulteriori formalità di rito previste dalle vigenti Ordinanze della Capitaneria di porto di Viareggio, in premessa ricordate.

In particolare, al momento dell'ingresso/uscita/movimentazione in porto, il Comandante dell'unità dovrà contattare la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Viareggio secondo quanto previsto dall'art.1 dell'Ordinanza n° 98/2010 citata in premessa.

Una volta ormeggiata l'unità navale in sicurezza presso la banchina ai lavori designata, **entro 12 ore dall'accosto**, il Comandante/l'armatore (o suo delegato) dell'unità, l'agente raccomandatario (o il personale del Cantiere/ditta che segue i lavori) dovranno poi presentare presso l'Ufficio Nostro della Sede distaccata della Capitaneria di porto di Viareggio apposita comunicazione in carta semplice di avvenuto accosto (fac-simile reperibile sul sito internet all'indirizzo <http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/bacheca.cfm?id=49>), corredata, laddove necessario, dalla seguente documentazione:

- ❖ fotocopia dei documenti di navigazione dell'unità;
- ❖ fotocopia del certificato assicurativo in corso di validità;

- ❖ fotocopia di un documento di identità del richiedente e del Comandante/responsabile di cui al successivo articolo 6;
- ❖ elenco equipaggio aggiornato;
- ❖ elenco dei lavori da eseguire redatto dal cantiere con dichiarazione esplicita che non interverranno ditte subappaltatrici ovvero (in caso contrario) contenente l'indicazione delle ditte subappaltatrici;
- ❖ dichiarazione esplicita che non verranno eseguiti lavori a caldo;
- ❖ dichiarazione di nomina capo commessa;
- ❖ copia del documento di sicurezza;
- ❖ ricevuta di ricezione del documento di sicurezza da parte dell'U.S.L.;
- ❖ copia della lettera di incarico per il conferimento dei rifiuti (a Ditta specializzata);
- ❖ copia dell'autorizzazione rilasciata dell'Autorità Portuale regionale.

Tale comunicazione dovrà essere debitamente firmata sia dal richiedente che dal Comandante/responsabile dell'unità.

### **Articolo 6**

#### **MANOVRE IN CASO DI EMERGENZA**

Al fine di assicurare, in qualsiasi momento, l'attuazione di manovre, soprattutto in casi di emergenza, è fatto obbligo alle unità ormeggiate di avere a bordo un numero sufficiente di membri di equipaggio oltre al Comandante, secondo le disposizioni vigenti applicabili.

Tale personale dovrà essere in possesso di idonei titoli abilitativi, in relazione all'unità che richiede l'accosto, nonché dovrà essere sempre contattabile e reperibile nelle immediate vicinanze.

### **Articolo 7**

#### **PERIODO DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI AI LAVORI**

Il periodo di assegnazione dell'ormeggio sarà della **durata di mesi 2 (due)**; fatte salve diverse esigenze valutate di volta in volta dall'Autorità concedente sentito il parere dell'Autorità Marittima, di norma è possibile richiedere proroga **per lo stesso periodo**.

La concessione della proroga, previa reiterazione dell'iter istruttorio, è comunque sottoposta alle valutazioni afferenti gli aspetti gestionali, l'indefettibile sussistenza dei presupposti di sicurezza e di regolare svolgimento delle operazioni; questi ultimi accertati dall'Autorità Marittima.

Saranno altresì tenute in considerazione le valutazioni subordinate ad una più conveniente e razionale disposizione degli ormeggi nelle aree appositamente individuate, anche in relazione ad altre richieste eventualmente sopravvenute nonché alle caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza e pescaggio) delle unità interessate.

### **Articolo 8**

#### **TITOLARITA' DELL'ORMEGGIO AI LAVORI**

Non è consentita la cessione del posto di ormeggio assegnato.

Per il subentro all'ormeggio, qualora esso si renda libero per rinuncia scritta tramite raccomandata a.r. del precedente assegnatario o per altra causa, si procede secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

### **Articolo 9**

#### **MODALITA' DI GESTIONE DELL'ORMEGGIO AI LAVORI**

Nell'ambito degli specchi acquei oggetto del presente Regolamento, trovano piena applicazione le norme generali per la prevenzione degli abbordi in mare e quelle appositamente emanate dalla Capitaneria di Porto di Viareggio in materia di sicurezza della navigazione. In particolare:

a) **Presidio delle unità ai lavori**

- Le unità ai lavori dovranno essere costantemente presidiate da personale in possesso di idonei titoli abilitativi, al fine di assicurare, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, anche verbale, dell'Autorità Marittima, l'attuazione di eventuali manovre di emergenza; i responsabili delle unità a bordo delle quali non sia possibile una sistemazione logisticamente permanente, hanno l'obbligo di comunicare nominativo e recapiti telefonici aggiornati di pronta reperibilità, come previsto dal precedente articolo 5.
- A bordo dell'unità, in luogo ben visibile dalla banchina d'ormeggio, dovrà inoltre essere esposta idonea cartellonistica riportante gli estremi dell'autorizzazione ai lavori rilasciata dall'Autorità Portuale regionale e della comunicazione di avvenuto accosto ai fini della sicurezza della navigazione presentata all'Autorità Marittima, con l'indicazione del cantiere e/o ditta incaricata dei lavori.

b) **Sicurezza dell'ormeggio**

Per la massima sicurezza durante la gestione dell'ormeggio **è vietato**:

- usare cavi d'acciaio e catene che non siano fasciati per ormeggiare alla banchina;
- ormeggiare senza l'adozione di idonei parabordi;
- eseguire prove di macchina stando ormeggiati alle banchine. Le unità da diporto che abbiano necessità di eseguire prove in mare dovranno avanzare richiesta scritta all'Autorità Marittima ed ottenere esplicita autorizzazione, contenente prescrizioni e/o modalità da osservare;
- accendere fuochi sulle banchine;
- fare uso a bordo ed in banchina di fonti termiche - fiamme ossidriche, miscele ossiacetileniche, saldature elettriche etc. - senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell'Autorità Marittima, corredato dal "certificato di non pericolosità" rilasciato dal consulente chimico di porto (ai sensi dell'Ordinanza n° 126/2002 citata in premessa);
- depositare merci, materiali ed attrezzi da lavoro - gruppi elettrogeni, box, cassoni etc. - senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Portuale regionale indicante il tipo delle merci, la zona richiesta per il deposito e la presumibile durata della sosta;
- affondare "corpi morti" e posare gavitelli e boe senza apposita autorizzazione.
- impedire la libertà di passaggio e di accesso delle persone alle banchine.

c) **Eco-sostenibilità**

Al fine di perseguire le migliori condizioni di eco-sostenibilità durante la gestione dell'ormeggio **è vietato**:

- usare detersivi schiumosi e non biodegradabili;
- lavare arredi, tappeti ed oggetti di bordo poggiandoli sulle banchine;
- usare sistemi per l'asportazione della pittura dallo scafo a meno che gli stessi non siano aspiranti;



- sabbiare e pitturare con sistemi "a spruzzo" senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta dell'Autorità Marittima che acquisirà eventualmente il parere della USL competente e detterà prescrizioni o modalità da osservare;
- depositare in banchina residui di lavori, i quali devono invece essere collocati a bordo in appositi contenitori metallici stagni da svuotare, ogni qualvolta colmi, a cura di ditte specializzate iscritte nei registri tenuti ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione, a spese dell'unità ai lavori;
- scaricare nelle acque portuali liquami e o altri liquidi;
- depositare in banchina o gettare fuori bordo residui alimentari e/o rifiuti solidi: a tal proposito si richiama il rispetto di quanto contenuto nel "Piano di Raccolta e Gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei porti del Compartimento Marittimo di Viareggio", approvato con Ordinanza n° 192/2008 del 20 novembre 2008, ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 6 del D.lgs n. 182/2003, laddove applicabili.

### **Articolo 10**

#### **GESTIONE DEI CARBURANTI A BORDO**

Sulle unità all'ormeggio il carburante può essere tenuto solo negli appositi serbatoi fissi a norma di legge; nessun altro recipiente con carburante al suo interno dovrà essere lasciato a bordo. E' fatto obbligo ai possessori di unità con motore a benzina di assicurarsi della dispersione dei vapori prima dell'avviamento.

### **Articolo 11**

#### **RESPONSABILITÀ**

Il proprietario dell'imbarcazione è direttamente responsabile dei danneggiamenti provocati ad altre imbarcazioni o/e strutture dell'approdo per causa di forza maggiore, avverse condizioni meteo – marine, precario ormeggio ed ogni altra causa.

Ogni utente deve essere in regola con la copertura assicurativa obbligatoria.

L'Autorità portuale regionale e l'Autorità Marittima possono disporre accertamenti in merito, segnalando le trasgressioni agli organi competenti.

Gli utenti che non ottemperino alle condizioni previste nell'apposito titolo autorizzativo, in esecuzione delle norme previste dal presente Regolamento, possono essere allontanati dall'ormeggio anche coattivamente a rischio e spese dell'interessato con la decadenza immediata dell'autorizzazione rilasciata.

Viareggio, \_\_\_\_\_